



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Divisione Polizia - Sezione 3^a

Prot.N.10.15396/135000.1

Roma, li 11 aprile 1951

OGGETTO:- Sale parrocchiali - riunioni per fini di culto.

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE TRENTO
- AL Q U E S T O R E di AOSTA
e, per conoscenza:
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PRESSO LA REGIONE SICILIANA PALERMO
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PRESSO LA REGIONE SARDA CAGLIARI

Con la circolare n.10.17199/13500.1 del 23 novembre 1950 è stato richiamata l'attenzione delle SS.LL.sulla necessità di evitare che i locali di pubblico spettacolo, soggetti a licenza di polizia, vengano adibiti a scopi diversi da quelli previsti nella autorizzazione, senza il preventivo nulla osta del questore.

E' state recentemente osservato che qualora la disposizione dovesse riferirsi anche alle "sale parrocchiali", dipendenti dall'autorità ecclesiastica, attrezzate per proiezioni cinematografiche, ne deriverebbe un grave disagio sia per le questure che per i parroci, in quanto dovrebbe richiedersi un preventivo permesso per ogni riunione, in quei locali, delle varie opere cattoliche.

E' noto che le "sale parrocchiali", necessariamente annesse alle parrocchie, di cui costituiscono una dipendenza, sono locali in cui il parroco svolge la propria attività di apostolato religioso, di educazione e ricreazione.

La proiezione di pellicole è uno dei mezzi, fra i più idonei, per conseguire quelle finalità spirituali che sono proprio dell'istituzione.

La particolare natura delle sale parrocchiali ha, in tali sensi, già avuto riconoscimento agli effetti della misura della tassa di cc.gg. a cui sono sottoposte le relative licenze di esercizio (circolare 1° febbraio 1950, n.140476 del ministero delle finanze - direzione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari).

Tale riconoscimento è la conferma della particolare funzione delle sale parrocchiali e della loro normale destinazione a fini religiosi e spirituali.

Per le ragioni susposte le disposizioni di cui alla circolare sopra citata non si applicano alle sale parrocchiali o locali di pubblico spettacolo annesse alle parrocchie o a istituzioni religiose.

IL M I N I S T R O